

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 72 ad iniziativa della Giunta regionale:

“Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si approva la normativa che disciplina l'attività di enoturismo nella nostra regione.

La proposta muove principalmente dall'esigenza di fornire agli operatori del settore vitivinicolo uno strumento legislativo innovativo che consenta loro di implementare un'attività dalle tante sfaccettature rappresentate dalla valorizzazione dei territori, delle produzioni, di un sistema di accoglienza che coniuga la cultura del vino con la sua area di produzione e con l'ulteriore obiettivo di incremento dei redditi delle aziende produttrici.

La regione Marche ha un settore produttivo vitivinicolo estremamente vivace e fortemente rappresentativo del territorio di produzione cosicché una misura come l'enoturismo è in grado di amplificare notevolmente le caratteristiche di eccellenza dei prodotti, della cultura dei produttori e dei territori di origine coniugati con la propria tradizione e la propria storia.

La proposta di legge si prefigge di rendere, pertanto, il settore vitivinicolo sempre più protagonista muovendosi nel solco della programmazione integrata tra i settori dell'agricoltura, del turismo e del commercio. Lo sviluppo locale integrato passa attraverso un adeguato sostegno dell'immagine complessiva del territorio regionale, utilizzando azioni di comunicazione e valorizzazione che riguardino anche e soprattutto il settore dell'enogastronomia che sempre più riscuote un grande interesse da parte dei turisti.

La legge consentirà di definire itinerari enoturistici che mettano in rete anche tutte le eccellenze naturalistiche, culturali, artigianali e industriali dell'intero territorio regionale e attivare azioni di comunicazione efficace per la promozione e la conoscenza di tali realtà in Italia e all'estero, valorizzando anche le aree interne e i piccoli borghi e favorendo infine la destagionalizzazione dei flussi turistici.

La presente proposta di legge regionale deriva dalla legislazione nazionale costituita dai commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dal successivo decreto ministeriale 19 marzo 2019, che definisce le linee guida e gli indirizzi per l'attuazione delle attività enoturistiche.

In considerazione che il citato decreto demanda alle regioni le funzioni di controllo, vigilanza e sanzionatorie, risulta indispensabile procedere alla definizione di queste condizioni attraverso una specifica proposta di una legge regionale che, contestualmente, vuole rappresentare un riferimento univoco per l'intera materia.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'attività di enoturismo indicando le norme nazionali da cui scaturisce e le finalità generali della proposta di legge con riferimento agli obiettivi di valorizzazione e tutela delle aree a vocazione vitivinicola, le loro peculiari produzioni, la qualificazione dell'accoglienza in una logica di promozione e integrazione tra i possibili “turismi” e l'incremento dei redditi delle imprese del settore.

L'articolo 2 definisce e descrive le attività da considerare enoturistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e tenendo conto delle esigenze regionali.

L'articolo 3 individua le tipologie di soggetti che possono essere operatori enoturistici e stabilisce, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore enoturistico.

L'articolo 4 elenca i requisiti e standard minimi di qualità opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale.

L'articolo 5 prevede la promozione della formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori.

L'articolo 6 disciplina l'attività di degustazione anche in abbinamento con alimenti collegandola prevalentemente con i prodotti di qualità, tipici e tradizionali strettamente legati al territorio regionale.

L'articolo 7 prevede l'attuazione sinergica della legge da parte delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo.

L'articolo 8 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività enoturistica, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 9 istituisce l'elenco regionale degli operatori enoturistici.

L'articolo 10 individua l'ente competente alla effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo.

L'articolo 11 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione.

L'articolo 12 stabilisce in quali circostanze si procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività enoturistica.

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie relative alle sole aziende che hanno già presentato la SCIA.

L'articolo 14 attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 15 rimanda alla normativa nazionale per quanto non regolamentato con la presente legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'attività di enoturismo indicando le norme nazionali da cui scaturiscono le finalità generali della proposta di legge con riferimento agli obiettivi di valorizzazione e tutela delle aree a vocazione vitivinicola, le loro peculiari produzioni, la qualificazione dell'accoglienza in una logica di promozione e integrazione tra i possibili "turismi" e l'incremento dei redditi delle imprese del settore.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Attività enoturistiche)

L'articolo 2 definisce e descrive le attività da considerare enoturistiche. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Operatori enoturistici)

L'articolo 3 individua le tipologie di soggetti che possono essere operatori enoturistici e stabilisce, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore enoturistico.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

L'articolo 4 elenca i requisiti e standard minimi di qualità opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Formazione professionale)

L'articolo 5 promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione prevista rientra comunque all'interno degli interventi complessivi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie.

Ad ogni buon conto si precisa che, per la realizzazione del PSR, nel bilancio regionale vigente, lo stanziamento, che costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento, è iscritto nella missione 16 programma 3 titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Note
16/3	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000,00	3.500.000,00	14.337.600,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile per le annualità 2021/2023

Articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

L'articolo 6 disciplina l'attività di degustazione anche in abbinamento con alimenti collegandola prevalentemente con i prodotti strettamente legati al territorio regionale. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Programmazione integrata)

L'articolo 7 prevede l'attuazione sinergica della legge da parte delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (SCIA)

L'articolo 8 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività enoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Elenco regionale degli operatori enoturistici)

L'articolo 9 istituisce l'elenco regionale degli operatori enoturistici. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Vigilanza e controllo)

L'articolo 10 individua l'ente competente alla effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

L'articolo 11 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Sospensione e cessazione dell'attività)

L'articolo 12 stabilisce in quali circostanze si procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività enoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie relative alle sole aziende che hanno già presentato la SCIA. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 15 (Norma finale)

L'articolo 15 rimanda alla normativa nazionale per quanto non regolamentato con la presente legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.